**Alla Prefettura di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Indirizzo:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oggetto:** Osservazioni ex art. 18 legge 689/1981

**Verbale di accertamento n.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Autorità: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Interessato:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Codice fiscale:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Contestazioni:** violazione del divieto di circolazione (spostamento tra Comuni).

\*.\*.\*.\*

**1. Principio di legalità – violazione dell’art. 1 legge 689/1981**

Ai sensi dell’art. 1 legge 689/1981 nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 08/08/2003, n. 11968, Cass. civ. Sez. I, 15/02/1999, n. 1242, Cass. civ. Sez. I, 25/11/1998, n. 11946). Nel caso in esame si contesta la violazione di un DPCM che, pacificamente non è una legge e che pertanto non può determinare l’irrogazione di alcuna sanzione amministrativa. Né ha alcun valore la “delega” al Presidente del Consiglio contenuta in vari decreti-legge adottati nel corso del 2020. Non è ammissibile, infatti, delegare ad un organo amministrativo l’adozione di atti normativi che individuano i comportamenti sanzionati in via amministrativa giacché si tratterebbe nella specie di un aggiramento del principio di legalità contenuto nella legge 689/1981.

**2. Sul divieto di circolazione – natura criminosa dei divieti imposti dai DPCM**

Il divieto di spostarsi dal proprio Comune di residenza costituisce una violazione del diritto di libertà personale di cui all’art. 13 Cost. e del diritto di libera circolazione di cui all’art. 16 Cost.

Il Presidente del Consiglio non può con un atto amministrativo limitare i diritti fondamentali costituzionali inviolabili e già solo per questo motivo il verbale è nullo. Occorre altresì aggiungere che il divieto di circolazione (*rectius* il confino di polizia del TULPS, poi modificato in obbligo di soggiorno dalla legge 1423/1956 e infine trasfuso nell’obbligo di residenza di cui all’art. 6 del codice antimafia) viola altresì il principio di non discriminazione e di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Infatti, incombe sul legislatore e su qualsiasi organo amministrativo l’obbligo di agire in modo razionale ed evitando discriminazioni ingiustificate. Nel caso in esame non vi è alcuna giustificazione razionale per il divieto né alcuna prova scientifica atta a dimostrare che la contagiosità e diffusività del virus sarebbe limitata dall’obbligo di permanenza dei cittadini nei propri comuni di residenza, specie in considerazione del clamoroso fallimento di consimili politiche durante tutto l’anno 2020 che ha dimostrato la manifesta incapacità del governo di limitare la diffusione del SARS-COV2. Si tratta all’evidenza di un divieto cervellotico e arbitrario che non ha alcuna giustificazione né medica né giuridica.

I provvedimenti in materia di emergenza Covid-19 incidono **in modo netto, per eliminarle, su buona parte delle libertà fondamentali previste dalla Costituzione italiana**. In buona sostanza i cittadini italiani: - subiscono varie restrizioni in relazione alla possibilità di espatriare, - rimangono bloccati nelle proprie abitazioni per una parte più o meno ampia della giornata, sono assoggettati, con varianti e precisazioni a seconda delle giornate e del luogo di residenza, a diversi limiti alla circolazione coincidenti con l’obbligo di non allontanarsi dal proprio comune di residenza o, in caso di comuni molto piccoli, dal raggio di trenta chilometri dal comune medesimo; in alcune giornate gli spostamenti dei cittadini, secondo l’interpretazione delle norme data dalle circolari del Ministero dell’Interno emanate in proposito, devono essere giustificati mediante la compilazione e consegna di apposite autocertificazioni da consegnare, se richiesti, alla polizia; - subiscono, con discriminazione di alcune categorie e vantaggio di altre, un divieto di svolgere la propria attività lavorativa; - sono soggetti a varie misure di tipo sanitario (obbligo di portare mascherine che impediscono la corretta respirazione, obbligo di sottoporsi a test diagnostici inutili e inefficaci come i tamponi PCR) indipendentemente dal loro consenso e senza che vi sia alcun approfondimento scientifico dell’efficacia o utilità delle misure disposte.

**Le misure che vengono inflitte derivano direttamente dal codice del rito penale e coincidono pressoché alla lettera con quelle previste dagli articoli 281 (Divieto di espatrio), 283 (Obbligo di dimora), 284 (Arresti domiciliari)** con la differenza di non poco conto che le misure cautelari previste dal rito penale vengono applicate sotto il controllo giurisdizionale ed allo scopo di assicurare le prove dei reati, per evitare che ne vengano commessi degli altri e per scongiurare il pericolo di fuga dell’indagato.

Nel caso in esame, invece, le misure restrittive della libertà personale vengono disposte, a seconda dei casi, per decreto-legge, nella migliore delle ipotesi, o mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su delega contenuta in un decreto-legge. Pertanto, non vi è alcuna valutazione individualizzata delle misure restrittive che sono applicate in via generale a tutti i cittadini italiani. Nemmeno vi è la garanzia rappresentata dall’intervento del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari.

**Alle misure restrittive personali si aggiungono delle misure interdittive concernenti diverse attività economiche** che sono vietate del tutto o in determinati orari. Le attività economiche interessate dalle misure interdittive sono moltissime, con diverso grado di intensità. Vi sono anzitutto chiusure totali che riguardano: - parchi tematici e di divertimento, - eventi, gare e competizioni sportive, - palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, - sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, - sale da ballo e discoteche e locali assimilati, - feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, - convegni, congressi e altri eventi, - mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, - viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, - impianti nei comprensori sciistici. Poi vi sono delle chiusure parziali che si applicano alle seguenti attività: - nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; - fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00, - le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è soggetta a limitazioni numeriche e di orario che escludono quasi completamente il lavoro nel settore in questione.

Misure queste, come è facile constatare, ben più intensive e ficcanti di qualsiasi coprifuoco adottato in tempi di guerra e ben superiori alle misure più drastiche imposte da dittature sanguinarie come la Germania nazista e comunista o la Russia Sovietica. Nemmeno il regime fascista, per rimanere in Italia, adottò limitazioni così drastiche alla libertà personale.

Il fatto che i provvedimenti sopra descritti siano stati adottati con decreto-legge o con atto amministrativo non ne fa venire meno la **natura sostanzialmente criminale** sotto diversi e gravissimi profili che qui sintetizziamo con **l’invito ai destinatari di presentare alla competente Procura della Repubblica la comunicazione della notizia di reato**.

Anzitutto le modalità di adozione delle norme emergenziali con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la sostanziale **sovversione del sistema delle fonti del diritto delineato dagli articoli 76 e 77 Cost.** integrano i reati di **attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.) e di attentato contro gli organi costituzionali (art. 289 c.p.)**. È in atto, infatti, un disegno eversivo finalizzato a istituire il Presidente del Consiglio dei ministri quale decisore monocratico sulla base di deleghe generiche ricevute dal Consiglio dei ministri per decreto-legge e convertite in legge da un parlamento sostanzialmente esautorato dalle proprie funzioni e dalle proprie prerogative. Ciò avviene mediante atti violenti costituiti dallo **sviamento delle funzioni delle forze dell’ordine abusivamente poste a presidio non della legalità e della Costituzione, ma delle norme ideate dal Presidente del Consiglio** che dichiara di agire sulla base di presunti pareri scientifici di un comitato nominato dallo stesso Presidente del Consiglio per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile che, come è noto, è un’articolazione della stessa Presidenza del Consiglio. I pareri del CTS di cui si afferma la natura scientifica sono in larga parte coperti dal segreto con la conseguenza dell’impossibilità di assoggettarli a verifica.

Le altre misure del governo, come detto, si identificano con una serie di misure cautelari personali previste dal codice di procedura penale e, in quanto attuate al di fuori di un procedimento con le garanzie procedurali e di imparzialità dell’organo giudicante riassunte nella formula del “giusto processo” (*due process of law*), integrano con solare evidenza fattispecie criminose gravissime a partire dal **sequestro di persona, eventualmente aggravato dalla finalità di eversione dell’ordine democratico (artt. 289 bis e 605 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), sino alla turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)**. Le misure governative sono state introdotte con crescente severità grazie ad una martellante campagna mediatica orchestrata e pagata dal governo. Infatti, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12.10.2020 stanziava la somma di Euro 50 milioni in favore delle emittenti radiotelevisive locali che *“si impegnano a trasmettere all’interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria che saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.”* In considerazione della stretta dipendenza dai poteri pubblici delle grandi testate radiotelevisive e giornalistiche, con il decreto in questione il governo ha chiuso anche il limitato spazio di dissenso rimasto nell’ambito delle radio e delle televisioni locali. L’unico luogo di pubblica discussione libera è affidato ai mezzi di informazione alternativa sui social media, nei limiti in cui anche questi giganti dell’economia *online* non riescano ad esercitare una ferrea censura in favore della narrativa unica sul Covid-19, come recentemente emerso nel corso delle audizioni della commissione parlamentare di inchiesta su Google, Twitter e Facebook (<https://www.youtube.com/watch?v=pOdrPruSnrw>), audizione che ha dato luogo ad un’azione *antitrust* avviata dai Procuratori di 48 Stati USA.

Come osservato sopra, il problema è costituito dalla – per certi versi ovvia e naturale – **possibilità per il governo di attuare le misure in esame mediante l’apparato coercitivo costituito dalle forze dell’ordine nelle sue varie articolazioni** e che sono: - gli agenti di polizia locale nominati agenti di pubblica sicurezza dai Prefetti, - la Polizia di Stato, che costituisce un’articolazione del Ministero dell’Interno, - l’Arma dei Carabinieri, - La Guardia di Finanza e - le Forze Armate che costituiscono un articolazione del Ministero della Difesa. Attraverso codesti organismi armati lo Stato esercita la sua natura di monopolista territoriale della violenza in senso weberiano ed in ragione di ciò sono stati individuati i destinatari della presente diffida finalizzata ad impedire l’uso del poter coercitivo statale per l’attuazione di provvedimenti illegali e incostituzionali.

Si applica in questo contesto **l’art. 1349, comma 2° dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) che costituisce una norma di chiusura, pensata per situazioni limite, che costituisce la traduzione in ambito militare del diritto di resistenza codificato dall’art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, poi trasfuso nell’art. 393 bis, secondo comma, c.p. che scrimina, se commessi per reagire all’atto del pubblico ufficiale che ecceda con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni, reati anche gravi come la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), la violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi componenti (art. 338 c.p.), anche se la violenza o minaccia in questione avvengano** nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (art. 339 c.p.) ovvero se si tratti di atti di natura ritorsiva (art. 339 bis c.p.), oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.), **oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 c.p.), oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 c.p.)**.

I diritti fondamentali, che i DPCM e i decreti-legge violano, possono essere fatti valere direttamente da ogni cittadino come statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12060 del 17 maggio 2013 nella quale si legge:

*“E’ necessario, prima di entrare nel merito delle questioni di costituzionalità, valutare se sussista in capo ai ricorrenti l’interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un’azione il cui petitum sostanziale è diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme della L. n. 270 del 2005, che, in tesi, ne precludono l’esercizio in modo conforme alla Costituzione. (…)*

*… una volta riconosciuto l’interesse ad agire per ottenere il riconoscimento della pienezza del diritto di voto in conformità della disciplina costituzionale, quale diritto politico di rilevanza primaria, in funzione del suo esercizio in occasione delle elezione per il rinnovo delle Camere, ci si deve pur sempre confrontare con la possibile obiezione secondo cui quella in esame sarebbe un’azione di mero accertamento con l’unico fine di ottenere dal giudice solo un “visto di entrata” per l’accesso al giudizio costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosità. In questa prospettiva sarebbe un’azione inammissibile, per difetto di meritevolezza o di rilevanza dell’interesse azionato, che si risolverebbe in una mera ed astratta prospettazione di un pregiudizio incerto quantomeno nel quando e perciò inidoneo ad assurgere a giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di questioni di diritto soltanto in via teorica.*

*A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla) meritevolezza dell’interesse non costituisce un parametro valutativo richiesto a norma dell’art. 100 c.p.c., (a differenza di quanto previsto in materia negoziale dall’art. 1322, comma 2, c.c.), si può replicare che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), è sufficiente l’esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l’attualità della lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n. 1952/1976, n. 2209/1966).*

*Del resto, come si è detto, è discutibile che si tratti realmente di un’azione di mero accertamento, posto che l’interesse dei ricorrenti non è tanto quello di sapere di non avere potuto esercitare (nelle elezioni già svolte) e di non potere esercitare (nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma è quello di rimuovere un pregiudizio che invero non è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. In tal modo ci si allontana dall’archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive.*

*Se così è, senza affermare la natura in re ipsa dell’interesse ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l’accertamento richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale al giudice.”*

Per l’affermazione dei medesimi principi si vedano Corte Cost. sentenza 1/2014 e Cass. 8878/2014.

Inoltre, nessuna parte della costituzione consente di interpretare il c.d. “diritto alla salute” come bene supremo o prevalente rispetto a tutti gli altri. Tale posizione spetterebbe, se mai, al lavoro e in ogni caso l’autorità amministrativa, posta dinanzi alla scelta del possibile sacrificio di più diritti fondamentali, dovrebbe operare, previa istruttoria e fermo l’obbligo di motivazione, **un bilanciamento tra i vari interessi in gioco, non essendo ammissibile il totale sacrificio di tutti i diritti fondamentali a favore di uno solo degli altri**.

Il lungo elenco dei diritti lesi dimostra peraltro come alla pretesa tutela della salute si sia deciso di sacrificare tutte o quasi le libertà fondamentali dei cittadini italiani, nell’ambito del più grave attacco alle garanzie basilari dello stato di diritto che si sia mai registrato a far data dalla fondazione della repubblica.

La violazione più grave contenuta nella normativa Covid è quella della **libertà personale** di cui all’art. 13 della Costituzione. Questa è stata definita da C. cost. n. 180/2018 *“****un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni****.”* In violazione della carta fondamentale, la Presidenza del Consiglio ha sostanzialmente sottoposto tutta la popolazione italiana alla misura degli arresti domiciliari, mentre una siffatta restrizione della libertà individuale richiederebbe un processo, un’accusa (trattandosi di una misura afflittiva e punitiva) e un provvedimento giurisdizionale individuale. È bene sottolineare che la libertà personale è garantita da una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, giacché è sempre necessaria una legge che ne disponga la limitazione – perché il giudice non può intervenire se non nell’applicazione di una legge – e l’intervento di un magistrato terzo e indipendente. Inoltre, si tratta di una misura che può essere imposta ai cittadini solo nell’ambito di un procedimento con le garanzie del giusto processo di cui all’art. 111 cost. rafforzate dalle disposizioni in materia della CEDU. E infatti, Corte cost., 29.05.1968, n. 53 stabilì che l’incisione sulla libertà personale, indipendentemente dalla natura giurisdizionale o amministrativa del procedimento finalizzato a limitare tale diritto fondamentale, richiedesse sempre il riconoscimento al soggetto interessato del diritto alla difesa. È chiaro, invece, che nel caso in esame la limitazione della libertà personale è stata disposta, proprio per la sua natura generalizzata e omnicomprensiva, senza alcuna possibilità per gli interessati di far valere qualsiasi considerazione individuale e comunque con un provvedimento globale e omnicomprensivo che rimette, al più, la valutazione delle esigenze individuali agli organi di polizia, costretti ad agire in assenza di linee guida chiare.

Occorre ricordare che secondo la **sentenza n. 26 del 27.05.1961**, dettata dalla Consulta in materia di **ordinanze contingibili e urgenti**, *“nei casi in cui la Costituzione stabilisce che la legge provveda direttamente a disciplinare una determinata materia (per esempio, art. 13, terzo comma), non può concepirsi che nella materia stessa l’art. 2* [del TULPS nel testo allora vigente] *permetta la emanazione di atti amministrativi che dispongano in difformità alla legge prevista dalla Costituzione.”* La limitazione per atto amministrativo, quindi, della libertà personale è sempre e comunque inammissibile, se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 13 e coincidenti con il fermo di polizia.

Quanto alla già richiamata questione del **bilanciamento con il diritto alla salute** è opportuno ricordare che **secondo C. Cost. n. 85/2013 *“tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri****. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012).* ***Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona****.”*

Risulta violata altresì la libertà di movimento di cui all’art. 16 che è garantita da una **riserva di legge rafforzata**. Non solo, infatti, è necessaria una legge, ma questa deve essere anche disposta in via generale e deve essere motivata da ragioni di sanità. La violazione della libertà di movimento è stata disposta con modalità senza precedenti nella storia dell’umanità ed ha riguardato non già i malati a rischio di contagiare tutti gli altri – che potrebbero essere destinatari di un provvedimento specifico e individualizzato –, ma i sani, con una singolare inversione del normale concetto di quarantena. La riserva di legge è stata palesemente violata dai decreti-legge che si sono susseguiti giacché le limitazioni alla libertà di movimento sono state adottate non per legge, ma con una delega al Presidente del Consiglio dei ministri e, dunque, con un vero e proprio aggiramento del dettato costituzionale che vuole rimessa una simile legge alla discussione parlamentare.

La **quarantena dei sani**, inoltre, sia permanente (obbligo di permanenza domiciliare per tutto il giorno), sia che si tratti di un coprifuoco notturno, è una misura inusitata e mai vista nella lunga storia della lotta del genere umano alle malattie infettive, e costituisce una sorta di **trattamento sanitario forzoso imposto per atto amministrativo che viola in modo palese e patente l’art. 32 della costituzione**.

Sul punto è appena il caso di ricordare che secondo Corte cost., Ord., 16.11.2018 n. 207 addirittura *“la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, segnatamente in forza della recente l. 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): legge che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 1).*

*La disciplina da essa recata, (…), recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria - in particolare a seguito delle sentenze sui casi W. (Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed E. (Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748) - nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico: principio qualificabile come “vero e proprio diritto della persona”, che “trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”“ (sentenza n. 438 del 2008), svolgendo, in pratica, una “funzione di sintesi” tra il diritto all’autodeterminazione e quello alla salute (sentenza n. 253 del 2009).*

*In quest’ottica, la citata l. n. 219 del 2017 riconosce ad ogni persona “capace di agire”* ***il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza*** *(…). In ogni caso, il medico “è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo”, rimanendo, “in conseguenza di ciò, ... esente da responsabilità civile o penale” (art. 1, comma 6).”* L’ordinanza in questione interpreta, dunque, il diritto alla libertà personale e la libertà di cura come beni superiori a quello della salute con la conseguenza che ciascuno deve poter essere in grado di prendere decisioni anche in contrasto con l’interesse alla cura e alla conservazione della propria salute, giacché i diritti di libertà individuale sono posti al di sopra di ogni valutazione medica.

La temporaneità delle misure adottate non è ragione sufficiente per affermarne la conformità alla costituzione sulla base di un vero o presunto stato di emergenza. Infatti, i diritti fondamentali sono così definiti in ragione dell’impossibilità di violarli anche per un breve periodo di tempo. Tra l’altro l’art. 13 Cost. chiaramente indica in quattro giorni il periodo massimo di lesione della libertà personale per ragioni di giustizia senza la garanzia rappresentata dall’intervento del magistrato. Di contro, il governo ha ancorato i propri poteri di emergenza alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) che, adottata ai sensi del c.d. degli artt. 7 e 24 del d.lgs. 1/2018 (codice della protezione civile), prefigura la sua proroga sino a 12 mesi ulteriormente estensibili di altri 12 mesi. In altri termini, stando all’impostazione data dal governo, i poteri di emergenza che l’esecutivo si è auto-attribuiti rischiano un’estensione *sine die*, dipendente oltretutto dalle decisioni dei vari comitati di esperti nominati dal governo stesso che agiscono al di fuori di qualsiasi controllo democratico ed alle cui indicazioni il governo ha più volte indicato di volersi attenere con una sostanziale delega dei poteri di decisione politica e presunti scienziati. In altri termini, l’esistenza di un’emergenza sanitaria è stata utilizzata dal governo allo scopo di attribuirsi poteri pressoché dittatoriali, di impedire o limitare l’esercizio dei diritti fondamentali da parte di tutti i cittadini nell’ambito di una situazione di allarme apparentemente limitata nel tempo ma sostanzialmente estensibile *ad libitum*.

Gli atti del governo violano non solo la Costituzione, ma anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ratificata in Italia con la legge n. 848 del 4.08.1955 ed al cui rispetto l’Italia è tenuta in forza dell’art. 10 della Costituzione. Si tratta, segnatamente, dei seguenti articoli: 5 (diritto alla libertà personale), 9 (libertà religiosa e di culto) e 11 (libertà di riunione). È chiaro, infatti, che le misure adottate dal governo italiano costituiscono non solo un sovvertimento dell’ordine costituzionale nazionale, ma turbano anche la sensibilità giuridica comune a quasi tutti i paesi del mondo. I regimi in cui i diritti fondamentali sono calpestati come è avvenuto nelle ultime settimane in Italia sono il retaggio di totalitarismi e concezioni autoritarie dello stato che l’Italia, forse erroneamente, pensava di aver definitivamente abbandonato dopo la liberazione dal nazi-fascismo. E non potrà valere come giustificazione della negazione dei diritti fondamentali dell’uomo l’intento di garantire la salute. Altre misure, probabilmente più efficaci e comunque mirate, avrebbero potuto essere adottate. A partire dalla chiusura degli arrivi dalla Cina prima che l’epidemia dilagasse, alla predisposizione di attrezzature per ospedali ed RSA, sino all’attuazione di misure di cautela da adottare nella vita pubblica come la messa a disposizione di mascherine protettive, guanti e disinfettanti. In altri termini, di tutte le possibili reazioni il governo ha scelto di sospendere i diritti fondamentali recludendo agli arresti domiciliari una nazione intera ed impedendo a quasi tutti gli italiani l’esercizio del diritto al lavoro il cui svolgimento è l’unico mezzo di sostentamento dei cittadini stessi e della repubblica che non produce nulla ma che trae i mezzi per le sue non indifferenti spese solo dal gettito fiscale che, come appare manifesto, senza lavoro non vi sarà.

Da ultimo, gli atti del governo violano anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo rispetto alla quale il governo non ha adottato la procedura di sospensione che sarebbe necessaria con la conseguente piena vigenza della CEDU.

**3. L’illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza**

Gli interventi del governo e del Presidente del Consiglio dei ministri trovano il loro presunto fondamento nella dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e le successive proroghe dello stesso. Lo strumento in questione è stato evidentemente abusato dal governo che, peraltro, l’ha applicato al di fuori dei limiti previsti dalla normativa di protezione civile.

Anzitutto l’intervento della protezione civile è previsto dalla norma in caso di calamità naturali. Epidemia e pandemia non costituiscono ai fini legislativi calamità naturali e non ricadono nemmeno, come sembra ovvio, nell’ambito di competenza del Dipartimento della Protezione Civile, bensì in quello del Ministro della Salute. In proposito la norma applicabile è l’art. 32 della Legge 833/1978 che prevede in materia sanitaria un potere di ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute. Detto potere è stato più volte esercitato in occasione di epidemie e pandemie ed è perfettamente idoneo alla gestione di ogni emergenza sanitaria del genere.

Pertanto, i poteri che il governo ha inteso abusivamente attribuire al Presidente del Consiglio esulano completamente dagli scopi e dalle attribuzioni della protezione civile ed invadono le competenze del Ministro della Salute le cui competenze sono limitate dai principi consolidati in materia di ordinanze contingibili e urgenti che impediscono di adottare siffatte ordinanze in deroga o in violazione dei diritti fondamentali costituzionali che sono, appunto, inviolabili perché non vi è alcun provvedimento, legislativo o amministrativo che possa disporne la limitazione o, come nel caso in esame, l’annullamento. Gli atti del governo, infatti, hanno evidente natura criminosa poiché integrano il reato di attentato alla costituzione, reato che invitiamo il signor Prefetto a voler segnalare alla competente Procura della Repubblica in ottemperanza al dovere di denuncia che incombe ad ogni pubblico ufficiale.

Inoltre, la dichiarazione dello stato di emergenza è stata attuata da parte del governo in aperta violazione dei presupposti di cui all’art. 24 d.lgs. 1/2018 (codice della protezione civile). Infatti, la norma in questione prevede: *“Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) [eventi calamitosi di rilievo nazionale], … il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi …”*

Nel caso in esame sono mancate sia la “valutazione speditiva”, sia il “raccordo con le Regioni e Province interessate” sia, infine, la richiesta del Presidente della regione o della provincia autonoma. Il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza è stato, quindi adottato in spregio della normativa in materia e con grave abuso delle facoltà riconosciute al presidente del Consiglio dei ministri dal d.lgs. 1/2018. Infatti, la dichiarazione dello stato di emergenza in caso di calamità naturali, anche per le ipotesi di disgrazie di rilevanza nazionale, deve necessariamente provenire dalle amministrazioni locali che, per il loro contatto con il territorio, sono le uniche a poter giudicare della effettiva necessità di un intervento del sistema della protezione civile. Al contrario, il governo ha agito in modo esattamente opposto a quanto voluto dalla disciplina del d.lgs. 1/2018 imponendo l’emergenza dall’alto con un provvedimento quadro assunto prima ed a prescindere dalla verificazione di qualsiasi situazione di allarme. Occorre ricordare, infatti, che la dichiarazione dello stato di emergenza risale al 31 gennaio 2020 quando il governo aveva dichiarato che non vi era alcun rischio di contagio e che comunque la Repubblica Italiana era perfettamente preparata per fare fronte a qualsiasi evento epidemico o pandemico. Il provvedimento del 31.01.2020 e le sue successive proroghe si appalesa, pertanto, per ciò che è, ossia un atto eversivo della legalità costituzionale utilizzato allo scopo di realizzare un colpo di stato per il quale i responsabili, ossia l’intero governo italiano dovranno essere processati per i gravi reati commessi.

Le evidenti mende di incostituzionalità ed i dubbi di liceità penale dovrebbero apparire evidenti anche al Prefetto in epigrafe al quale per i motivi sopra esposti si richiede di disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

\*.\*.\*.\*

Chiediamo, quindi, disporsi l’archiviazione della sanzione.

Si allega la seguente documentazione:

1. Documento di identità del ricorrente
2. Copia del verbale

Luogo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Firma leggibile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**